Indice

403

DOTTRINA

Arturo Iannuzzi – L'attività di polizia				
europei	471			
GIURISPRUDENZA				
CASSAZIONE PENALE				
MASSIMARIO				
Abusivo esercizio di una professione – Professione legale – Soggetto non legittimato all'esercizio – Redazione di atti tipici poi firmati da avvocato abilitato – Configurabilità del reato – Sussistenza – Fattispecie: soggetto radiato dall'albo. Appropriazione indebita – Bene detenuto in leasing – Consumazione del reato – Fattispecie: inosservanza di restituzione del veicolo	499 499			
– Sussistenza – Fattispecie	500			


Circostanze del reato – Aggravanti – Sevizie e crudeltà – Natura – Caratteri – Valutazione delle modalità della condotta e di	
tutte le circostanze del caso concreto – Necessità – Ragioni.	
Condotta connotata da "sevizie" o da "crudeltà" – Criteri	
distintivi – Indicazione – Dolo d'impeto Incompatibilità	
con la circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà	
– Esclusione – Ragioni (Con nota di Alfredo Montagna,	
Rabbia omicida: compatibilità tra dolo d'impeto e l'aggravante	
di aver agito con crudeltà).	501
Indagini preliminari – Arresto in flagranza – Stato di flagranza –	
Arresto operato a seguito di informazioni di terzi – "Quasi	
flagranza" – Sussistenza – Esclusione – Illegittimità dell'ar-	
resto – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie: indicazioni della	
persona offesa.	519
Indagini preliminari – Attività del pubblico ministero – Accerta-	
menti tecnici non ripetibili – Estrapolazione di fotogrammi	
da un supporto video – Raffronto con fotografie di persone	
 Natura – Accertamento tecnico irripetibile – Esclusione. 	520
Ricettazione – Elemento oggettivo – Prova del reato – Disponi-) _ 0
bilità della refurtiva da parte dell'imputato – Sufficienza –	
Condizioni	520
	520
Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – procedimento –	
Indagini finalizzate alla formulazione della proposta – Applicabilità della proposta in materia di indagini maliminari	
plicabilità delle norme in materia di indagini preliminari – Esclusione – Limiti.	=0.7
	521
Sicurezza pubblica – Misure di prevenzione – Singole misure	
– Prescrizioni del decreto e contravvenzioni alle stesse –	
Soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo	
di soggiorno – Reati previsti dagli artt. 73 e 75, comma	
secondo, d.lgs. n. 159 del 2011 – Concorso – Sussistenza	522
Sicurezza pubblica – Stranieri – Immigrazione clandestina – Di-	
chiarazioni rese da migranti soccorsi nei confronti di mem-	
bri dell'equipaggio – Natura testimoniale – Configurabilità	
– Ragioni	522
Stupefacenti – Attività illecite – Prova del reato – Sequestro	
dello stupefacente – Necessità – Esclusione – Fattispecie:	
conversazioni intercettate	523

Stupefacenti – Coltivazione di piante da stupefacenti – Offensività della condotta – Grado di sviluppo della pianta – Rilevanza – Esclusione. Sport – Misure di prevenzione di fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive – Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con una manifestazione – Divieto di distribuzione, vendita, cessione di biglietti per accedere a manifestazioni sportive ai soggetti indicati dall'art. 9, comma primo, D.L. n. 8 del 2007 – Rilevanza ai fini della imposizione dell'obbligo – Esclusione – Ragioni.				
sione di manifestazioni sportive – Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con una manifestazione – Durata e modalità dell'obbligo di presentazione – Onere motivazionale – Valutazione della proporzionalità ed adeguatezza – Necessità	524			
NOTE A SENTENZA				
Alfredo Montagna – Rabbia omicida: compatibilità tra il dolo d'impeto e l'aggravante dell'avere agito con crudeltà	??			
QUESTIONI E COMMENTI				
Alessandra Coviello – La riforma dei reati tributari in materia di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e di Iva	529			
Corrado Fatuzzo – La disciplina della certificazione dei requisiti psico–fisici necessari per il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi: una situazione aporetica				
FEDERICA MIGLIORELLI – La Legge sulle unioni civili. Profili applicativi ed aspetti sociologici	54I 559			

I LIBRI

ANTOLOGIA DI RIVISTE

Cassazione penale, anno LXVII, n. 1, gennaio 2017 Gnosis, Rivista italiana di intelligence, n. 1, 2017					
RECENSIONI					
CARLO MORSELLI, Trattato di diritto e procedura penale dell'immigrazione e Corso di diritto e procedura penale dell'immigrazione, 2 volumi, ed. Aracne, 2017, Roma.	585				
LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI					
LEGGI E DECRETI					
Sicurezza pubblica – Immigrazione – Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. Testo del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 (in <i>Gazz. Uff.</i> , n. 40 del 17 febbraio 2017) coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 (in <i>Gazz. Uff.</i> n. 90 del 18 aprile 2017)	591				



L'espulsione dello straniero dallo Stato

Carmelo Nicola Alioto Commissario Capo della Polizia di Stato, Reggio Calabria

SOMMARIO: I. Genesi e rilevanza sistematica della norma, 403 – 2. Natura giuridica dell'istituto, 404 – 3. Gli interventi di riforma introdotti dalla l. n. 125 del 2008 e le relative modifiche apportate dalla l. n. 94 del 2009, 407 – 4. Dalla direttiva rimpatri (2008/115/CE) alle ll. nn. 129 e 150 del 2011, 408 – 5. Le varie tipologie di espulsione, 410 – 6. L'esecuzione dell'espulsione, 418 – 6.1. *Le trasgressioni e relative sanzioni*, 420 – 7. Le diverse valutazioni della pericolosità sociale dello straniero e l'inefficace deterrenza della sanzione pecuniaria, 421.

1. Genesi e rilevanza sistematica della norma

L'espulsione dello straniero dallo Stato trova il suo antecedente storico negli artt. 439 e 446 del codice penale (¹) che attribuivano il potere all'autorità giudiziaria di espellere lo straniero quale pena accessoria per i reati di vagabondaggio e mendicità, previa autorizzazione del Ministro dell'interno prevista all'art. 86 regolamento di attuazione della legge di p.s., Regio decreto 18.5.1865 n. 2336. Oltre al codice penale del tempo, l'espulsione era regolata dalle leggi di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865, n. 2248 all. B. Il codice penale Zanardelli del 1889 eliminò le ipotesi di espulsione quali pene accessorie alla commissione di reati. È stato osservato che la legge di pubblica sicurezza del 30.6.1889 n. 6144 ed il relativo regolamento di attuazione hanno riordinato la materia in chiave garantista rispetto alla precedente arbitraria prassi di polizia (²). Il codice Rocco ha inserito la fattispecie della espulsione come misura

I. L'art. 439 del codice penale disponeva che: « Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regii Stati, ed in caso che vi entrassero saranno puniti col carcere estensibile ad un anno ». L'art. 446, comma 2, del codice penale stabiliva che: « Se il mendicante è straniero, avrà luogo quanto disposto dall'art. 439 ».

^{2.} SIRIANNI G., La polizia degli stranieri, Torino, 1999.

di sicurezza all'art. 235 cod. pen. Quest'ultima non è più prevista come pena accessoria, bensì si applica allo straniero nei confronti del quale è stata inflitta una condanna alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni e negli altri casi previsti dalla legge. In sostanza, tutto il sistema delle espulsioni ruotava intorno al concetto di pericolosità sociale dello straniero. Nel caso delle espulsioni giurisdizionali, essa discendeva da una presunzione operata a monte dalla stesso legislatore, collegata alla commissione di alcuni particolari delitti, da cui conseguiva l'applicazione obbligatoria del provvedimento espulsivo. Nel caso di espulsione di polizia, la valutazione della pericolosità era invece rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione che agiva, come già visto, sulla base di scarse previsioni di legge. Peraltro, poiché tale ultima fattispecie poteva collegarsi alla commissione di un qualsiasi delitto si rischiava, di fatto, la sovrapposizione con quella precedente.

2. Natura giuridica dell'istituto

L'espulsione dello straniero è una misura di sicurezza personale non detentiva che si sostanzia nell'allontanamento di un soggetto dal territorio dello Stato. L'art. 235 del cod. pen. nella sua versione originaria, prima degli interventi riformatori del biennio 2008–2009, veniva disposta nei confronti dello straniero condannato alla reclusione per un periodo non inferiore a dieci anni, oltre nei casi previsti dalla legge come nelle ipotesi di delitti contro la personalità dello Stato richiamate dall'art. 312 cod. pen. La ratio del legislatore del 1930 viene colta da quella parte della dottrina ove ha osservato che: «le ragioni che hanno ispirato l'emanazione della misura di sicurezza in esame » è l'interesse dello Stato « di allontanare quei soggetti che tengono un comportamento tale da rendere non desiderabile, ed anzi, pericolosa, la loro ulteriore permanenza nel territorio della Repubblica » (3). La norma non richiede esplicitamente il previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dello straniero. Dopo l'eliminazione di tutte le presunzioni di pericolosità sociale a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 58 del 1995 — pronunciata in materia di

^{3.} MAZZANTI M., Espulsione dello Straniero, in Enc. dir., vol. XV, 1966, pag. 914.

espulsione conseguente a condanna per reati in materia di stupefacenti — e dell'art. 31, l. 10 ottobre 1986, n. 663, l'espulsione dello straniero prevista dall'art. 235 del cod. pen. deve essere reinterpretata: la misura è oggi applicabile quando si accerti in concreto la pericolosità sociale del condannato (4). Detta pericolosità, inoltre, deve permanere fino al momento dell'esecuzione (art. 31, l. 10 ottobre 1986, n. 663; art. 679 cod. proc. pen.) poiché l'espulsione viene eseguita dopo l'espiazione della pena, ex art. 211 c.p. Al riguardo, la Cassazione ha statuito che l'espulsione dal territorio dello Stato del cittadino comunitario o dello straniero condannato alla pena della reclusione per un tempo superiore ad anni due (art. 235 cod. pen., come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con modd., in l. 24 luglio 2008, n. 125), richiede il previo concreto accertamento della pericolosità sociale del reo (5). Il giudizio di pericolosità attiene alla probabilità che il condannato commetta « nuovi fatti preveduti dalla legge come reati » (art. 203 cod. pen.), fra i quali principalmente, si deve ritenere, la contravvenzione di rientro abusivo nel territorio dello Stato (art. 13, 13° co., d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). La migliore dottrina del tempo ha rilevato che l'espulsione non è mai temporanea; ma è revocabile come ogni misura di sicurezza diversa dalla confisca (6). Al riguardo l'art. 207 del cod. pen., contempla che: «le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose ». La richiamata norma ammette la revoca qualora le persone sottoposte a misura di sicurezza hanno cessato di essere socialmente pericolose. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che la misura di sicurezza è sempre revocabile, ai sensi dell'art. 207 cod. pen., qualora questa sia stata già eseguita contro il rientro dello straniero nel paese d'origine: la revoca è ammessa non soltanto per le misure di sicurezza di durata, ma anche per quelle istantanee come l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (7). Il giudice di legittimità ha delimitato la portata applicativa della misura di sicurezza dell'espulsione ritenendola incompatibile con la sospensione condizionale della pena che trova il suo fondamento nel

^{4.} Peluso C., Misure di sicurezza (profili sostanziali), in Digesto delle Discipline Penalistiche, Torino, 1994, pag. 166.

^{5.} Cass. pen., Sez. III, 5 novembre 2009, n. 48937; Cass., Sez. II, 2 luglio 2009, n. 28614.

^{6.} MAZZANTI M., op cit., pag. 249.

^{7.} Cass. pen. Sez. I, 25 settembre 1986, n. 3076.

buon comportamento del condannato (8). Da ultimo la giurisprudenza chiarisce che l'espulsione può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana, atteso il preminente interesse dello Stato all'allontanamento di una persona che, commettendo reati di una certa gravità, si è rivelata incline a delinquere e, dunque, socialmente pericolosa (9). Per ciò che concerne le conseguenze processuali, in caso di applicazione del patteggiamento, la misura della espulsione dello straniero dallo Stato non trova attuazione. Difatti, l'art. 445, 1° co., cod. proc. pen. prevede che la relativa sentenza non comporta l'applicazione « di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale » (10). Al riguardo, tale conclusione si riferisce al patteggiamento ordinario; sicché per il patteggiamento allargato, la Cassazione chiarisce, invece, che l'allontanamento dal territorio dello Stato deve essere disposta pur in caso di sentenza di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale (II). L'incisività della portata applicativa della norma de quo viene evidenziata da quella giurisprudenza ove ritiene che l'espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen. e dell'art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998, può essere disposta, ricorrendone le condizioni, anche nei confronti dello straniero munito di permesso di soggiorno e convivente con prossimi congiunti di nazionalità italiana (12). La Cassazione ritiene, inoltre, configurabile il reato di ingiustificata permanenza dello straniero nel territorio dello Stato previsto dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, anche nel caso in cui l'ordine impartitogli dal Questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni sia stato emesso a seguito di espulsione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 235 cod. pen., e, non di espulsione disposta dal Prefetto (13).

^{8.} Cass. pen., Sez. IV, 21 febbraio 1996.

^{9.} Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2016, n. 6707.

^{10.} Ex multis Cass., Sez. VI, 13 febbraio 1997.

^{11.} Cass.pen, Sez. II, 2 luglio 2009, n. 28614.

^{12.} Cass. pen., 12 giugno 2007, n. 34562.

^{13.} Cass. pen., 7 aprile 2006, n. 18051